Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER IL DIGITALE, LA CONNETTIVITÀ E LE NUOVE TECNOLOGIE
DIREZIONE GENERALE PER IL DIGITALE E LE TELECOMUNICAZIONI –
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLA TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
DIVISIONE VI – CONTROLLO EMISSIONI RADIOELETTRICHE. AUTORITÀ DI SORVEGLIANZA SUGLI APPARATI RADIO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente *l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE*;

VISTO il Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, di attuazione della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 26 febbraio 2014 concernente *l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio*;

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTO l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta' "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";*

VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *"Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008."*;

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 *"Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato."*;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito dalla legge 14 luglio 2008, n, 121 e, in particolare, i commi 1 e 7 dell'articolo 1;

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e successive modificazioni e integrazioni, nonché da ultimo il decreto legge 11.11.2022 n. 173 coordinato con la legge di conversione 16.12.2022, n. 204 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che all'articolo 1, comma 1, lett. a) sostituisce il *Ministero dello sviluppo economico* con il *Ministero delle imprese e del made in Italy;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.10.2023 n. 174 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy;*

VISTO il decreto ministeriale del 10.01.2024 recante "*l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale"* con le relative funzioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lett. f), che individua nella "*Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione - Divisione VI Controllo emissioni radioelettriche. Autorità di sorveglianza sugli apparati radio*" la competenza per l'attività relativa alla autorizzazione, per gli organismi di valutazione di conformità ai fini della certificazione CE ai sensi della direttiva 2014/53/UE, nonché dei rapporti con Accredia (Ente Italiano di accreditamento) per quanto di competenza;

VISTA la Convenzione del 10 luglio 2025 - che rinnova la precedente Convenzione del 20 giugno 2022 - ed in particolare l'art. 3, con cui il già Ministero dello Sviluppo Economico - ora Ministero delle imprese e del made in Italy, ha rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA – dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, fattispecie fra l'altro, della Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature radio, nonché successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto direttoriale di autorizzazione a svolgere l'attività di certificazione ai sensi della direttiva 2014/53/UE del 07/09/2023, emanato dal Ministero delle Imprese e Made in Italy a favore della *Kiwa Creiven S.r.l.*, con scadenza in data 07/11/2027;

ACQUISITA la delibera del 09 settembre 2025 (DC2025UTL055– con protocollo n. 31255 del 10/09/2025) di Accredia;

PRESO ATTO che con la delibera di Accredia citata, a far data dal 1 novembre 2025 viene revocato l'accreditamento emesso a favore della Kiwa Creiven s.r.l., con certificato n. 00233, con scadenza 07/11/2027, contenente fra l'altro la direttiva 2014/53/UE;

PRESO ATTO, altresì, che con la delibera di Accredia citata, a seguito di fusione per incorporazione, a far data dal 1/11/2025 viene esteso l'accreditamento a favore della KIWA CERMET ITALIA S.p.A, con certificato di Accreditamento n. 00001 Products/Services/Processes, con scadenza 16/03/2027, con l'aggiunta della Direttiva 2014/53/UE;

VISTA l'istanza acquisita agli atti della Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie

dell'informazione con protocollo n. 2230 del 16/01/2026 con la quale la Società KIWA CERMET ITALIA S.p.A,- con sede legale in Via Cadriano, 23 40057 - Granarolo dell'Emilia (BO) e operativa in Corso Spagna 12 - 35127 Padova (PD) – richiede il trasferimento dell'autorizzazione come organismo di valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/53/UE- da Kiwa Creiven s.r.l. a Kiwa Cermet Italia S.p.A.;

RITENUTO di dover procedere alla revoca del decreto di autorizzazione del 07 settembre 2023 a favore della KIWA Creiven s.r.l. e alla autorizzazione ai sensi della Direttiva 2014/53/UE a favore della KIWA CERMET ITALIA S.p.A.;

ACQUISITE agli atti, con protocollo n. 2230 del 16/01/2026, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2016, recante l'individuazione delle tariffe, ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per le attività rese dal Ministero Sviluppo economico a favore degli organismi di valutazione di conformità, di cui alle direttive europee individuate nella Convenzione del 06 luglio 2015 citata in premessa e loro s.m.i., tra detto Ministero e l'Organismo nazionale italiano di accreditamento;

VISTO l'Allegato I del predetto decreto interministeriale del 19 ottobre 2016 che stabilisce la tariffa pari all'importo di euro 270,20 per le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del decreto stesso a carico degli organismi ai sensi dell'art.47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 3 febbraio 2006, concernente la determinazione delle tariffe per le certificazioni finalizzate alla marcatura CE ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al cui articolo 3 indica, tra l'altro, il capitolo di pertinenza relativo all'amministrazione che effettua la prestazione;

ACQUISITA sul portale Pagamenti DGTEL ricevuta del pagamento con identificativo di versamento n. 302000000019388361 effettuato in data 16/12/2025 attestante l'avvenuto pagamento dell'importo pari a euro 270,20, da parte della società KIWA CERMET ITALIA S.p.A, per le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del decreto interministeriale del 19 ottobre 2016;

CONSIDERATA, pertanto, la precitata documentazione inerente alla suindicata istanza prodotta da KIWA CERMET ITALIA S.p.A,,

DECRETA

1. L'Organismo **KIWA CERMET ITALIA S.p.A**, con sede legale in Via Cadriano, 23 40057 - Granarolo dell'Emilia (BO) e sede operativa in Corso Spagna, 12 35127 –

Padova (PD), a seguito di fusione per incorporazione, a far data dal 1/11/2025, è autorizzato ad effettuare l'attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/53/UE per i seguenti prodotti:
Apparecchiature radio in applicazione degli articoli**:**
Articolo 3 – Requisiti Essenziali

- **Articolo 3.1.a);**
- **Articolo 3.1.b);**
- **Articolo 3.2;**

Allegati e moduli di valutazione della conformità:

- **Allegato III Modulo B (Esame UE del tipo).**

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 34 della Direttiva 2014/53/UE.

Articolo 2

1. La presente autorizzazione è valida fino al 16/03/2027 (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.
3. Il decreto direttoriale a favore di Kiwa Creiven S.r.l. del 07/09/2023 si intende decaduto a far data dal 1/11/2025.

Articolo 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla *Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione – Divisione VI*.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad *Accredia*.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Direzione Generale di cui al comma 1, per la finalità del controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Articolo 4

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy accerti o sia informato - che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 27 della Direttiva 2014/53/CE o non adempie i suoi obblighi - limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Articolo 5

1. Gli oneri derivanti da provvedimenti relativi a successivi rinnovi della notifica sono a carico dell'Organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Articolo 6

1. Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it - Sezione "*Digitale*", – Sezione "*Radio*", alla voce "*Apparati Radio*" - "*Organismi di valutazione di conformità*" *"RED - Radio Equipment Directive"*).
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm. ii., avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. - Lazio di Roma nel termine di 60 gg., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale di cui al comma 1.

Roma

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Catenacci)

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente da: Patrizia Catenacci
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 29/01/2026 11:48:37

Vincenzo Maria Di Maro

Firmato digitalmente da:
Vincenzo Maria Di Maro
Organizzazione:
MISE/80230390587
Data: 29/01/2026 11:16:40